REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/458 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2025

che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea ([1]), in particolare l'articolo 5, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

(1) Le versioni in lingua croata, francese, lituana, maltese, neerlandese, portoghese, rumena, svedese e tedesca dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione ([2]) contengono un errore nell'appendice B2, norma 8.2, secondo comma, per quanto riguarda l'obbligo del conducente. Tale errore incide sulla sostanza della disposizione.

(2) Le versioni in lingua croata, francese, lituana, maltese, neerlandese, portoghese, rumena, svedese e tedesca dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 contengono un errore nell'appendice C2, punto 3, terzo comma, per quanto riguarda la fornitura dell'istruzione operativa. Tale errore incide sulla sostanza della disposizione.

(3) La versione in lingua neerlandese dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 contiene errori al punto 4.7.1.1, primo comma; nell'appendice A, punto 4.2, tabella 1, definizione di «trip»; nell'appendice A, punto 6.36.2, sottopunto ii); nell'appendice A, punto 7.13.2, secondo comma; nell'appendice B2, punto 18; nell'appendice C1, punto 2.4; nell'appendice C2, punto 1, sottopunto (7); nell'appendice C2, punto 6, titolo del modulo «Istruzione europea 7» e nella tabella dell'appendice D1, seconda riga relativa a «Carichi di traffico e capacità di carico dell'infrastruttura», sesta colonna. Gli errori, introdotti dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1693 della Commissione ([3]), incidono sulla sostanza della disposizione.

(4) La versione in lingua francese dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 contiene un errore al punto 4.2.2.5.1, lettera B), terzo comma, lettera c), primo comma, per quanto riguarda uno dei parametri di compatibilità con la tratta; contiene inoltre un altro errore nell'appendice A, punto 3.1, terzo e quarto paragrafo, per quanto riguarda i riferimenti a ETCS livello 1 e ETCS livello 2 in tale appendice. Gli errori, introdotti dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1693, incidono sulla sostanza della disposizione.

(5) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua croata, francese, lituana, maltese, neerlandese, portoghese, rumena, svedese e tedesca del regolamento di esecuzione (UE) 2019/773. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi ai pareri del comitato istituito a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797, espressi prima dell'adozione dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/773 e (UE) 2023/1693,

([1]) GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/797/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE (GU L 139I del 27.5.2019, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/773/oj).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1693 della Commissione, del 10 agosto 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea (GU L 222 dell'8.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1693/oj).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(Non riguarda la versione italiana)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN